



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

-Provincia di Reggio Calabria-

ORDINANZA N° 04/2014

Prot. n. 2892 del

28 LUG. 2014

Oggetto: ORDINANZA CENSIMENTO AMIANTO.

IL SINDACO

VISTI:

- la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», ed in particolare: il comma 5 dell'articolo 12, che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'Azienda sanitaria provinciale i dati relativi alla presenza dell'amianto fioccatto o in matrice friabile presente negli edifici; ed i commi 1 e 2 lett. l) dell'articolo 10, ove si dispone l'adozione da parte della Regione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, nei quali piani va tra l'altro previsto «il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti»;
- il D.P.R. 8 agosto 1994, recante l'approvazione dell'«atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto», che, all'articolo 12, indica le procedure del censimento (comma 1) e dispone «il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti» (comma 2), e che a tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno gli elementi informativi indicati nel comma 3, concernenti: a) i dati relativi al proprietario dell'edificio; b) i dati relativi all'edificio; c) i dati relativi ai materiali contenenti amianto;
- il D.M. 6 settembre 1994, emanato dal Ministero della Sanità, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;
- la deliberazione della Giunta regionale della Calabria 17 giugno 2003, n. 454, ed in particolare l'allegato C (Stralcio dal Piano Gestione Rifiuti nella Regione Calabria), punto 15.5.1. "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione - bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera G.R. 30 dicembre 1996, n. 9352" e punto 15.8. "Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile";
- il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, emanato dal Ministero dell'Ambiente, recante l'adozione del «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;
- il D.M. 29 luglio 2004, n. 248, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante l'adozione del «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare le norme della parte quarta in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- la legge della Regione Calabria 27 aprile 2011, n. 14, recante «Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto»;
- i commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
- il D.M. 5 agosto 2008 (Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2008, n. 186;

RITENUTA la necessità di provvedere, in applicazione delle prescrizioni di cui alla citata legge regionale nr.14/2011, al completamento del processo conoscitivo, sulla presenza dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare il disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica.

ORDINA

1. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di darne comunicazione all'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e a tutti i proprietari di impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare all'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e alla Regione Calabria la quantità di amianto smaltito, e di aggiornare l'informazione annualmente, così come prescritto dall'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14.

2. Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i suddetti proprietari potranno rivolgersi allo sportello informativo-ricettivo sito in San Pietro di Caridà, (TEL. n. 0966-990000; FAX 0966-904055; *referente ING. CALLA NICOLA*), presso cui sono disponibili appositi modelli.

3. I proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto, *entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza*, devono consegnare direttamente, o spedire a mezzo raccomandata postale, il modello debitamente compilato allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) del Comune di San Pietro di Caridà, che ne curerà l'inoltrò all'ASP di Reggio Calabria, per il prosieguo dell'iter procedimentale.

Gli elementi acquisiti saranno posti a base del Piano comunale, che sarà redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAC e conterrà il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza.

AVVERTE

- che la consegna/spedizione del modulo di censimento, debitamente compilato, allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) del Comune di San Pietro di Caridà sostituisce la comunicazione prescritta, a carico dei proprietari degli immobili, dall'articolo 12, comma 5, della legge statale 27 marzo 1992, n. 257 e dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;
- che l'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra Euro 2.582,29 ed Euro 5.164,57 in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;
- che i proprietari, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito (per cause accidentali e non), sono obbligati ad aggiornare o integrare la documentazione di denuncia, e l'inosservanza di

tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, compresa tra Euro 50,00 e Euro 100,00 in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2011, n. 14;

- che, nel caso in cui l'amianto presente nell'immobile censito, sia in condizioni di deterioramento tale da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario è tenuto ad attuare le azioni e gli interventi secondo il D.M. 6 settembre 1994.

DISPONE

- il dipendente IP. CALA' NICOLA' O, è incaricato di curare ogni conseguente e/o conseguenziale adempimento gestionale;
- di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta e all'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Reggio Calabria, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, alla Presidenza CdA dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ArpaCal), al Comandante dei Carabinieri, al Comandante della Guardia di Finanza, al Comandante del Corpo della Polizia Municipale.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on-line, ricorso davanti al TAR di Reggio Calabria, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Pietro di Caridà, li 28/7/2014


SINDACO
(Geom. Mario MASSO)